

Oggetto: rinuncia a cappella funeraria di famiglia

Problema:

Un cittadino italiano, residente AIRE (1), in Germania, ci ha scritto, comunicandoci la sua intenzione di rinunciare alla cappella funeraria di famiglia, dove sono tumulati i genitori ed i resti mortali dei nonni, in quanto data la sua venerabile età (84 anni) e la residenza a Francoforte sul Meno (Germania) non ce la fa più a curare e pulire l'esterno e l'interno della cappella, come ha fatto per anni e mantenere un aspetto decoroso della costruzione.

Come dobbiamo procedere in questo caso, dopo naturalmente aver preso accordi per la sistemazione dei defunti.

Può il Comune prendere possesso della cappella, deve pagare qualcosa al richiedente?

Comune di Meolo

Risposta:

Se la rinuncia è fatta da un discendente avente titolo del fondatore del sepolcro, prima di tutto occorre accertare se lo stesso è l'unico esistente o se ve ne siano altri paria livello. In questo secondo caso la rinuncia deve essere fatta da tutti gli interessati, in quanto si devono movimentare i resti mortali, operazione per la quale è necessario il consenso di tutti gli aventi diritto.

La movimentazione è operazione a pagamento per il rinunciatario. Dopo la rimozione i resti verranno collocati o nell'ossario/cinerario comune o in ossario/cinerario in concessione.

Si deve poi fare una stima del valore della Tomba, tenendo conto della percentuale di uso rispetto al periodo di concessione e dello stato manutentivo della stessa.

Nel caso di concessione perpetua in genere si stima alla metà/ due terzi del valore rivalutato e tale importo va riconosciuto al/agli aventi diritto. Una volta incamerata la Tomba, il Comune potrà riconcederla mediante il bando pubblico e il corrispettivo verrà incassato dal Comune.

Tutta l'operazione deve naturalmente risolversi complessivamente con una entrata per il Comune.

Approfondimenti:

La richiesta e' accoglibile attraverso un procedimento che di seguito viene illustrato, che culminerà con una Determinazione Dirigenziale.

Si premette che già un quesito relativo alla rinuncia di concessione cimiteriale di tomba di famiglia era pervenuto (marzo 2014) ed a questo si rimanda in parte.

Per l'attuale Vs. quesito si risponde per punti:

1) Anticipando che prima cosa fatta dalla Redazione è stata di guardarsi il Vs. (vigente) Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (... sig!!! ... un po' carente, proprio di ciò che è più importante disciplinare ... ed inutilmente descrittivo sulle operazioni di inumazione e di



tumulazione che sono già sufficientemente normate sia dal DPR 285/1990 che dalla Vs. L.R. n. 18 del 04/03/2010 artt. 36, 37, 39 e 40 ...!!!) ...

per quanto attiene il quesito, le fonti giuridiche e le modalità procedurali sono:

- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- l'atto di Concessione rilasciato all'epoca ed eventuali "subentri";
- la Vs. Griglia tariffaria,
- la procedura, il processo ed il procedimento amministrativo previsto ai sensi della L. 241/1990 (che dovrebbe far parte del Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti).

2) Per quanto riguarda l'oggetto del quesito occorre definire:

- a) se si tratta della richiesta di rinuncia (= retrocessione) fatta dal Concessionario fondatore del sepolcro,
- b) se si tratta di rinuncia fatta da parte di uno degli aventi titolo superstiti.

Questo vuole dire che, nel secondo caso, il Comune deve avere perfetta cognizione dell'esistenza o meno di altri aventi titolo e in che rapporto di parentela sono legati sia nei confronti del "superstite" discendente diretto, residente all'estero, che nei confronti con i defunti tumulati in Tomba.

Appurato oppure, contestualmente a tale accertamento,

occorre verificare da quanto tempo i defunti, presenti nella Tomba, risultano sepolti: sarebbe importante che fossero trascorsi almeno 20 anni dall'ultima sepoltura per poter rientrare nell'ambito del disposto dell'art. 3, 1 lettera b del DPR 254/2003.

Difatti se dovesse risultare che il richiedente residente all'estero fosse il Concessionario fondatore del sepolcro oppure l'unico discendente in vita avente titolo (sia nei confronti della Tomba come manufatto che) nei confronti dei defunti, affinché la rinuncia alla concessione coincida con la retrocessione della stessa, è necessario che Egli provveda (o dia la liberatoria) alla estumulazione dei defunti sepolti in Tomba e desse indicazione di quale destinazione dare ai resti mortali o ai resti ossei che si recupereranno.

Le verifiche suddette porteranno a identificare se si tratta di concessione novantanovenale (o comunque a tempo determinato) o se fosse una concessione perpetua.

3) Stima del valore della concessione cimiteriale in "retrocessione" al Comune, è un'operazione che consentirà al Comune di ri-concederla ad altra "Famiglia" nei modi trasparenti (con bando pubblico).

Il valore stimato della Tomba o se rintracciabile, il costo originario della concessione cimiteriale rilasciata, correttamente attualizzato nonché incrementato del valore stimato del manufatto realizzato, dovrà essere ridotto degli anni di uso, se si tratta di concessione a tempo determinato, invece potrà essere applicata una riduzione percentuale (in genere è impiegato il 65-50%) nel caso di concessione perpetua.

Tale somma che il Comune dovrà versare al Concessionario, potrà essere ridotta, "scontandovi" gli importi necessari, da tariffa, per le operazioni di estumulazione e sepoltura definitiva dei resti mortali provenienti dalla Tomba in retrocessione, includendovi:

- a) eventuali inumazioni/esumazioni (dei resti mortali) in campo speciale (5 anni);



- b) oppure se autorizzata dal “richiedente” le eventuali cremazioni (dei resti mortali);
- c) la fornitura di feretri adeguati per tali operazioni in genere in cellulosa/biodegradabili;
- d) eventuale fornitura di cassette in zinco per resti ossei se fossero presenti resti non correttamente raccolti o introdotti a suo tempo in contenitori che si sono “disfatti”;
- d) il trasferimento delle cassette di resti ossei presenti in tomba e/o urne di ceneri.

Si proporrà al “richiedente” se vorrà collocare i resti ossei e/o ceneri in una nicchia provenienti dalle operazioni di liberazione della Tomba, in ossarino o cinerario a più posti che dovrà essergli concesso e per tale operazione saranno richieste le tariffe previste.

Differentemente, se preferirà, potrà richiedere che i Resti ossei e le Ceneri vengano indirizzati rispettivamente in Ossario comune o in Cinerario comune, chiarendo che tale operazione è gratuita e che la stessa non rende necessario raccogliere i resti ossei in adeguata cassetta bensì in apposito sacchetto di tessuto biodegradabile per il solo trasporto all’Ossario comune.

E’ utile precisare al “richiedente” che è tenuto al pagamento delle estumulazioni e (solo se diretti ad altra sepoltura) al pagamento del trasferimento di resti mortali/ossei, anche se non esplicitato ad es. sulla Concessione cimiteriale rilasciata, per gli effetti degli artt. 2028 e 2032 del vigente Codice Civile: ricordiamo che l’unica condizione di gratuità è la sola collocazione dei Resti ossei e delle Ceneri in Ossario e Cinerario comune.

4) La retrocessione della tomba di famiglia o la sua rinuncia è un argomento appena accennato sul Vs. Regolamento comunale, comunque la Redazione ritiene che possiate far riferimento, per il procedimento in argomento, ai vigenti articoli 48, 52, 53 e 61.

5) Se dovesse risultare invece che l’attuale Vs. interlocutore (il “richiedente”) non sia l’unico avente titolo su tale Tomba e quindi esistessero altri discendenti con adeguato grado di parentela che rientrino almeno nel VI grado (da Codice Civile), la comunicazione di rinuncia (atto da farsi presso Notaio) varrà per il rinunciatario e per i suoi discendenti diretti (se esistessero). Occorrerà informare i superstiti non rinunciatarie che vige l’onere di garantire la manutenzione ed il decoro alla tomba in quanto ai sensi del Vs. Regolamento comunale e ai sensi del DPR 285/1990 (art. 63) il Comune vigila nel caso di eventuali “abbandoni di sepoltura”. Purtroppo registriamo che la procedura di “decadenza di concessione” non è disciplinata dal Vs. Regolamento comunale.

Esempio di procedura da seguire ai sensi della L. 241/1990, verrà messa nella sezione “Documentazione” del sito www.tuttosuicimiteri.it con il titolo PROCEDIMENTO PER LA RETROCESSIONE DI TOMBA. (in corso di stesura)

Per ultimo un inciso:

Se il richiedente, nella fattispecie, fosse il concessionario, può sempre rinunciare alla concessione. Tale rinuncia potrebbe determinare effetti nei confronti di altre persone, famigliari ma ciò non ha rilievo in quanto al fondatore del sepolcro è dato potere pieno, sia ai fini delle rinuncia che ad es. per l’eventuale sepoltura di persona non appartenente alla famiglia (ai sensi dell’art. 93, 2° comma del DPR 285/1990). Quindi i famigliari sono da considerare, in caso di rinuncia, "estranei" nonostante venga loro meno le possibilità di sepoltura.

Si ribadisce che il concessionario rinunciante deve provvedere, a sue spese e (secondo il Dott. Sereno Scolaro “... tendenzialmente prima dell’atto di rinuncia ...”) alla liberazione da



sepulture della tomba e di tutti quei lavori che eventualmente fossero necessari per garantire la manutenzione e sicurezza, dovuta fino a quel momento, della Tomba.

NOTA:

Per rinfrescare la memoria, forse di alcuni, (per lo scrivente per conto della Redazione, di sicuro, in primis) ricordiamo che l'acronimo A.I.R.E. è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, istituita con la L. n. 470 del 27/10/1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (sancito dall'art. 6 della suddetta L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTunes" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App